



Comune di Basiliano
(Udine)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 76 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

L'anno **2023**, il giorno **21** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:45** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 15.12.2023 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Negro Marco	Sindaco	Presente
Donato Marco	Consigliere	Presente
Venir Annalisa	Consigliere	Presente
Olivo Sandra	Consigliere	Presente
Copetti Roberto	Consigliere	Presente
Baldini Claudio	Consigliere	Presente
Mattiussi Mara	Consigliere	Presente
Quargnolo Nadia	Consigliere	Presente
Del Guerzo Luca	Consigliere	Presente
Venturini Adriano	Consigliere	Presente
Di Benedetto Alberto	Consigliere	Presente
Del Giudice Severino	Consigliere	Presente
Monai Marco	Consigliere	Assente
Botter Roberto	Consigliere	Presente
Aita Alessandro	Consigliere	Presente
D'Odorico Carlo	Consigliere	Presente
Del Giudice Tiziana	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Cantarutti dott.ssa Luisa.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Del Negro dott. Marco** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Sindaco cede la parola al vicesindaco che illustra i punti dal n. 8 al 17, relativi al bilancio di previsione ed ai suoi atti propedeutici. Illustra le principali voci di bilancio.

Assieme al Sindaco ringrazia l'ufficio ragioneria e la sua responsabile Artino Innaria per il lavoro svolto.

Salutano e ringraziano il dott. Marseu, revisore dei conti.

Questi interviene motivando il suo parere positivo al bilancio di previsione.

Intervengono i cons. Botter e Del Giudice Severino esprimendo commenti di natura politica sul bilancio. Entrambi condividono che non vi siano elementi per esprimere valutazioni politiche.

Il Sindaco esprime soddisfazione per essere riusciti ad approvare il bilancio entro i termini di legge. Si tratta di una prima volta per il Comune di Basiliano e, stanti le difficoltà incontrate soprattutto nei primi anni del primo mandato amministrativo dell'attuale maggioranza, evidenzia che ad oggi l'Ente si trova in una situazione di tranquillità finanziaria. Inoltre esprime soddisfazione per essere riusciti a rinnovare la dotazione organica sopperendo alle carenze manifestatesi nel corso degli anni passati.

La trattazione del punto è stata registrata e sono integralmente riportati nella registrazione stessa che viene messa a disposizione dei consiglieri comunali.

Per quanto sopraesposto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la Legge Regionale n.17 del 14 novembre 2022 ha istituito, a decorrere dal primo gennaio 2023, l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale, in sostituzione dell'IMU di cui all'articolo 1, comma 738, della legge n.160 del 27 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. n.17 del 2022, il presupposto dell'ILIA è il possesso di immobili siti nei Comuni del territorio regionale, e che ai sensi dell'art.3 della L.R. n.17/2022 ai fini dell'imposta si intende per:

- a) fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché la stessa risulti accatastata unitariamente o graffata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato
- b) fabbricato strumentale all'attività economica: il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
- c) area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e

all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera

- d) terreno agricolo: il terreno iscritto al catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

DATO ATTO che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dall'art.4 della L.R. n.17/2022, e delle relative pertinenze (C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria) non costituisce presupposto impositivo, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.11, comma 1, lett.h della L.R. n.17/2022 sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che l'art.12 della L.R. n.17 del 2022 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.99 del 29 marzo 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

PRESO ATTO che:

-l'art.8 della L.R. n.17 del 2022, conferma le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IMU:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato

da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

-l'art.10 della L.R. n.17 del 2022:

- a) conferma la riduzione del 25%, già prevista in regime di IMU, dell'imposta sugli immobili locati a canone concordato e di cui alla legge 9 dicembre 1998
- b) prevede la riduzione del 50% dell'imposta limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'ILIA, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 19/04/2023;

CONSIDERATO che l'art.6 del citato regolamento prevede l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n.17 del 2022, per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	5,9‰	€200,00 (detrazione)
Primo fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	7,6‰	
Altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo	7,6‰	
Fabbricati rurali a uso strumentale	0,00‰	
Terreni agricoli	7,6‰	
Aree fabbricabili	7,6‰	
Fabbricati strumentali all'attività economica	7,6‰	
Immobili diversi dai precedenti	7,6‰	

RICHIAMATO

-l'art.14 della L.R. 17/2022 che prevede:

“1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 .

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

VISTO l'art.1 comma 169, della Legge n.296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Quindi risultando,

PRESENTI	N. 16
ASSENTI	N. 1 (Monai Marco)
FAVOREVOLI	N. 11
CONTRARI	N. 5 (Aita Alessandro, Botter Roberto, Del Giudice Severino, Del Giudice Tiziana, D'Odorico Carlo)
ASTENUTI	N. /

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di stabilire per l'anno d'imposta 2024 le aliquote e la detrazione ILIA, ferme restando le esenzioni/riduzioni previste per legge e Regolamento, come segue:

[--_Hlk152331333--]Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura	5,9‰	€200,00 (detrazione)
---	------	-------------------------

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)		
Primo fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	7,6‰	
Altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo	7,6‰	
Fabbricati rurali a uso strumentale	0,00‰	
Terreni agricoli	7,6‰	
Aree fabbricabili	7,6‰	
Fabbricati strumentali all'attività economica	7,6‰	
Immobili diversi dai precedenti	7,6‰	

- 2) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14, della Legge Regionale 17/2022.

Quindi stante l'urgenza di provvedere in merito, risultando:

PRESENTI N. 16
 ASSENTI N. 1 (Monai Marco)
 FAVOREVOLI N. 11
 CONTRARI N. 5 (Aita Alessandro, Botter Roberto, Del Giudice Severino, Del Giudice Tiziana, D'Odorico Carlo)
 ASTENUTI N. /

con voti resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Area Finanziaria

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione ai fini dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **favorevole** sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione.

Basiliano, 18 dicembre 2023

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Fabiola Artino Innaria

Area Finanziaria

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione ai fini dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Basiliano, 18 dicembre 2023

Il Responsabile contabile
F.to Dott.ssa Fabiola Artino Innaria

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Del Negro dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Cantarutti dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/12/2023 viene pubblicata all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 06/01/2024, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, lì 22/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Fiordaliso Bulfon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2023.

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Cantarutti dott.ssa Luisa

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 22/12/2023

L'Impiegato Responsabile
dott.ssa Fiordaliso Bulfon